

La potestà regolamentare comunale e il regolamento TARI

Profili giuridici e problematiche applicative

3 marzo 2016
Ennio Dina



Indice

- La potestà regolamentare comunale in generale
- La potestà regolamentare comunale in materia di entrate
- L'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97
- I limiti costituzionali alla potestà regolamentare
- Gli altri vincoli all'utilizzo della potestà regolamentare
- Il regolamento Tari:
 - a) contenuto e articolazione
 - b) le norme obbligatorie
 - c) le norme facoltative
 - d) limiti per agevolazioni ed esenzioni



La potestà regolamentare comunale in generale



La potestà regolamentare comunale in generale 1

- La potestà regolamentare dei Comuni trova origine nella Costituzione
- l'art. 117, comma 6, stabilisce che gli stessi “hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”
- l'art. 4 della l.1312/2013 stabilisce che “i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondi i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare”



La potestà regolamentare comunale in generale 2

- “il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolane” (art. 4, comma 5)
- La potestà normativa degli enti locali va comunque collocata tra le fonti di rango secondario
- I regolamenti prevedono “la disciplina dell’organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane [...] nell’ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze...”



La potestà regolamentare comunale in generale 3

- Le leggi non possono dettare disposizioni dettagliate, dovendosi limitare a delineare la cornice normativa entro cui le scelte organizzative dell'ente locale trovano attuazione
- norme sui regolamenti, anche comunali, sono contenute negli artt. 3 e 4 delle Disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile. Superate dalle modifiche introdotte alla Carta Costituzionale e dalle relative leggi attuative



La potestà regolamentare comunale in materia di entrate

fi La potestà regolamentare comunale in materia di entrate 1

L'autonomia finanziaria

- L'art. 119 della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
- I Comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa" (primo comma); hanno "risorse autonome" e "stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri", sia pure "in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario",
- inoltre "dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio" (secondo comma)



La potestà regolamentare comunale in materia di entrate 2

- Le risorse derivanti da tali fonti, e dal fondo perequativo istituito dalla legge dello Stato, devono consentire ai Comuni di "finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite" (quarto comma)
- L'attuazione di questo disegno costituzionale richiede l'intervento del legislatore statale, il quale, al fine di coordinare l'insieme della finanza pubblica, dovrà non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche determinare le grandi linee dell'intero sistema tributario, e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni ed enti local

f La potestà regolamentare comunale in materia di entrate 3

Per quanto poi riguarda i tributi locali:
necessità di disciplinare a livello legislativo gli aspetti fondamentali dell'imposizione, e definire l'ambito (sempre necessariamente delimitato in forza appunto della riserva di legge) in cui potrà esplicarsi la potestà regolamentare degli enti medesimi
definire il rapporto fra legislazione statale e legislazione regionale per quanto attiene alla disciplina di grado primario dei tributi locali:

fi

L'art. 52, comma 2, del D.Lgs.
446/97



L'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 1

- Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
- Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

f L'art. 52, comma 2, del D.Lgs.
446/97 2

- Termini di approvazione ed entrata in vigore
- Obbligo di trasmissione al Mef e di pubblicazione
- Il Mef può eventualmente formulare osservazioni e impugnare il regolamento al TAR

f I limiti costituzionali alla potestà regolamentare 1

Oltre a quelli previsti dall'art. 52 del 446/97:

- Prevedere sanzioni più elevate o con presupposti diversi da quelle previste da norme di legge
- Derogare dalle norme sulla giurisdizione
- Comprimere le agevolazioni ed esenzioni previste da norme di legge
- Prevedere esenzioni oltre quelle di legge

f I limiti costituzionali alla potestà regolamentare 2

- Abbreviare i termini per la richiesta di rimborso delle somme indebitamente pagate
- Allungare i termini di decadenza e prescrizione stabiliti per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi

f Gli altri vincoli all'utilizzo della potestà regolamentare

- Non porre a carico del contribuente adempimenti più onerosi di quelli previsti dalla legge
- il rispetto e la tutela dei principi generali dell'ordinamento tributario previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente
- il rispetto dei principi fissati dal diritto comunitario



Il regolamento Tari



Il regolamento Tari contenuto e articolazione

- Il regolamento “integrale” o il regolamento “essenziale”
- Il richiamo delle norme di legge
- Le norme regolamentari obbligatorie
- Le norme regolamentari facoltative
- Le norme regolamentari attuative di scelte programmatiche dell’amministrazione



Il regolamento tari

Il richiamo delle norme di legge 1

- **a) Oggetto del regolamento**
- **b) Presupposto impositivo**
 - specifiche su esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti e produzione rifiuti speciali non assimilati o pericolosi (facoltative)
- **c) Soggetti passivi**
- **d) Base imponibile**



Il regolamento tari

Il richiamo delle norme di legge 2

- **e) le sanzioni**
 - eventuali riduzioni aggiuntive e ampliamento dei termini del ravvedimento operoso
- **f) tari delle istituzioni scolastiche statali**
- **g) tributo provinciale**
- **h) poteri del Comune**
- **i) il contenzioso**



Il regolamento Tari

Le norme obbligatorie 1

- Individuazione delle aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e dei relativi magazzini
- Disciplina delle procedure per il riconoscimento dell'esclusione per produzione di rifiuti non assimilabili e/o non assimilati
- Individuazione attività produttive a cui applicare riduzioni per difficoltà individuazione aree produzione rifiuti non assimilati



Il regolamento Tari

Le norme obbligatorie 2

- Metodologia per la determinazione della tariffa e relativa articolazione
- Classificazione delle utenze non domestiche per la determinazione della tariffa
- Modalità di attribuzione della categoria di utenza sulla base dell'uso dei locali e delle aree



Il regolamento Tari

Le norme obbligatorie/facoltative 3

- la dichiarazione
- La riscossione e le modalità di versamento
- La tariffa giornaliera
- determinazione degli interessi
- modalità di effettuazione dei rimborsi e delle compensazioni
- l'interpello



Il regolamento Tari

Le riduzioni

- Riduzioni obbligatorie
- Riduzioni facoltative
- La disciplina per l'applicazione delle riduzioni e dell'eventuale cumulo
- Il finanziamento delle riduzioni/agevolazioni



Il regolamento Tari

Le riduzioni obbligatorie 1

- la riduzione per il mancato espletamento del servizio (comma 656)
- la riduzione per le zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti (comma 657)
- le riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche (comma 658)



Il regolamento Tari

Le riduzioni obbligatorie 2

- le riduzioni per l'avvio al riciclo autonomo dei rifiuti assimilati prodotti dalle utenze non domestiche (comma 649)
- le riduzioni per il compostaggio domestico e per il compostaggio non domestico di sostanze naturali non pericolose prodotti da attività agricole e vivaistiche (art. 37 collegato ambientale alla legge di stabilità 2016)



Il regolamento Tari

Le riduzioni facoltative 1

- la riduzione in favore delle abitazioni con un unico occupante (comma 659, lett. a)
- la riduzione per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo (comma 659, lett. b);
- la riduzione per i locali non abitativi e le aree scoperte a uso stagionale (comma 659, lett. c);



Il regolamento Tari

Le riduzioni facoltative 2

- la riduzione per le abitazioni di residenti o dimoranti all'estero per più di sei mesi all'anno (comma 659, lett. d)
- la riduzione per i fabbricati rurali abitativi (comma 659, lett. e)
- La riduzione per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurata alla quantità di rifiuti non prodotti (comma 659, lett. e-bis)



Il regolamento Tari

Le riduzioni facoltative 3

- le altre riduzioni o esenzioni libere (comma 660)
- riduzione di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente ad una sola unita immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato

Grazie per l'attenzione

ENNIO DINA

**I materiali saranno disponibili su:
www.fondazioneifel.it/formazione**



@Formazioneifel



Facebook



Youtube